

Comunicazione indirizzo PEC al Registro delle Imprese

29 settembre 2020

Obbligo di regolarizzazione

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1548,00 euro).

Lo prevede l'art. 37 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - che ha modificato l'art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito all'articolo 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio "domicilio digitale" al momento dell'iscrizione. L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell'indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l'informazione richiesta.

Si ricorda che la PEC dell'impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993 deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).

CANCELLAZIONE D'UFFICIO INDIRIZZI PEC

Il Registro Imprese procede periodicamente a verificare che le caselle PEC iscritte nel registro stesso siano attive e riconducibili univocamente all'impresa e di conseguenza a cancellare d'ufficio le PEC iscritte che risultano non valide, revocate dal gestore, non riconducibili ad una sola impresa o appartenenti ad un professionista.

Con Determinazione del Segretario Generale n. 312 del 11 dicembre 2019 è stato disposto l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della notizia relativa agli indirizzi PEC revocati o inattivi, non univoci ed invalidi, ai sensi degli artt. 2190 e 2191 cod. civ.,

Con Determinazione di cui sopra è stato, altresì, disposto che tutte le notificazioni delle comunicazioni di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) dell'informazione che l'indirizzo PEC non è più attribuibile all'impresa (es. in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco), le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC (art. 2191 c.c.) nonché gli elenchi delle imprese destinatarie della notificazione saranno disponibili sul presente sito web istituzionale per 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Determinazione del Segretario Generale n. 312 del 11 dicembre 2019

Cancellazione PEC non valide

In data 30/12/2019 è stata pubblicata sul presente sito web istituzionale la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) dell'informazione che l'indirizzo PEC non è più attribuibile all'impresa in quanto non valido.

Pertanto, si invitano le imprese interessate (vedi elenco di seguito riportato) entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione a comunicare al Registro delle Imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa/società, secondo le modalità sotto riportate.

Decorso il suddetto termine, qualora non venga richiesta l'iscrizione del nuovo indirizzo PEC, l'Ufficio del Registro delle Imprese chiederà al Giudice del Registro di ordinare l'iscrizione della notizia che l'indirizzo PEC attualmente iscritto per l'impresa non è valido.

Il provvedimento del Giudice del Registro farà sì che quest'ultima risulterà priva di un indirizzo PEC nelle visure e nei certificati ordinari.

Comunicazione avvio procedimento iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della notizia che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) già iscritto non è valido

Elenco imprese con indirizzo PEC non valido

Cancellazione PEC non riferibili all'impresa poiché attribuite ad altra impresa

In data 30/12/2019 è stata pubblicata sul presente sito web istituzionale la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) dell'informazione che l'indirizzo PEC non è più attribuibile all'impresa in quanto attribuito ad altra impresa.

Pertanto, si invitano le imprese interessate (vedi elenco di seguito riportato) entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione a comunicare al Registro delle Imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa/società, secondo le modalità sotto riportate.

Nel caso in cui l'impresa fosse ancora attualmente titolare dell'indirizzo PEC pubblicato nel Registro delle Imprese, dovrà documentare, entro il suddetto termine, l'effettiva titolarità della casella PEC trasmettendo copia semplice del contratto in corso di validità con la società-gestore che ha rilasciato la casella PEC tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it.

Decorso il suddetto termine, qualora non venga richiesta l'iscrizione del nuovo indirizzo PEC, l'Ufficio del Registro delle Imprese chiederà al Giudice del Registro di ordinare l'iscrizione della notizia che l'indirizzo PEC attualmente iscritto per l'impresa non è valido.

Il provvedimento del Giudice del Registro farà sì che quest'ultima risulterà priva di un indirizzo PEC nelle visure e nei certificati ordinari.

Comunicazione avvio procedimento iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della notizia che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) già iscritto non è riferibile all'impresa

Elenco imprese con indirizzo PEC non riferibile all'impresa

Cancellazione PEC non riferibili all'impresa poiché appartenenti a professionista

In data 30/12/2019 è stata pubblicata sul presente sito web istituzionale la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) dell'informazione che l'indirizzo PEC non è più attribuibile all'impresa in quanto appartenente a professionista.

Pertanto, si invitano le imprese interessate (vedi elenco di seguito riportato) entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione a comunicare al Registro delle Imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa/società, secondo le modalità sotto riportate.

In alternativa, se si intende mantenere l'iscrizione dell'indirizzo PEC già pubblicato nel Registro delle Imprese, l'impresa dovrà documentare, entro il suddetto termine, l'effettiva titolarità della casella PEC trasmettendo una comunicazione in tal senso, firmata digitalmente, allegando copie del contratto stipulato con il gestore, tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it.

Decorso il suddetto termine, qualora non venga richiesta l'iscrizione del nuovo indirizzo PEC, l'Ufficio del Registro delle Imprese chiederà al Giudice del Registro di ordinare l'iscrizione della notizia che l'indirizzo PEC attualmente iscritto per l'impresa non è valido.

Il provvedimento del Giudice del Registro farà sì che quest'ultima risulterà priva di un indirizzo PEC nelle visure e nei certificati ordinari.

Comunicazione avvio procedimento iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della notizia che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) già iscritto non è riferibile all'impresa poiché appartenenti a professionista

Elenco imprese con indirizzo PEC non riferibile all'impresa poiché appartenenti a professionista

Cancellazione PEC revocate

In data 30/12/2019 è stata pubblicata sul presente sito web istituzionale la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) dell'informazione che l'indirizzo PEC non è più attribuibile all'impresa in quanto revocate.

Pertanto, si invitano le imprese interessate (vedi elenco di seguito riportato) entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione a comunicare al Registro delle Imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa/società, secondo le modalità sotto riportate.

Decorso il suddetto termine, qualora non venga richiesta l'iscrizione del nuovo indirizzo PEC, l'Ufficio del Registro delle Imprese chiederà al Giudice del Registro di ordinare l'iscrizione della notizia che l'indirizzo PEC attualmente iscritto per l'impresa non è valido.

Il provvedimento del Giudice del Registro farà sì che quest'ultima risulterà priva di un indirizzo PEC nelle visure e nei certificati ordinari.

Comunicazione avvio procedimento iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della notizia che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) già iscritto è revocato

Elenco imprese con indirizzo PEC revocato

COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Per le imprese individuali obbligo PEC: oltre 3 milioni di imprese individuali sono chiamate a dotarsi e comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. E' una delle disposizioni del decreto legge sviluppo bis che ha esteso anche a questo insieme di imprese l'obbligo, già previsto per le società, di munirsi di una casella PEC. InfoCamere ha predisposto sul portale www.registroimprese.it il servizio "Pratica Semplice" che consente di assolvere in pochi minuti, per i titolari d'impresa provvisti di dispositivo di firma digitale, all'iscrizione della propria casella di posta elettronica certificata al Registro Imprese. Il servizio, semplice e veloce, non richiede registrazione ed è totalmente gratuito.

La PEC è un sistema di posta elettronica che realizza una vera e propria sede legale "elettronica" dell'impresa, accessibile da chiunque e che consente di scambiare messaggi con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.

La casella di PEC può essere acquistata online rivolgendosi ad uno dei Gestori autorizzati (elenco pubblico consultabile all'indirizzo www.digitpa.gov.it) e deve essere poi iscritta al Registro delle Imprese.

L'iscrizione nel RI per le IMPRESE INDIVIDUALI dell'indirizzo di posta elettronica certificata esteso può essere eseguito direttamente dal professionista il quale può avvalersi della modalità semplificata e la pec è riconducibile esclusivamente ed unicamente all'imprenditore (Circolare MSE 53687 del 2/4/2013). In sede di verifica della pratica, è stato inserito un controllo automatico per verificare se l'indirizzo dichiarato è già presente perché riferito ad altra impresa.

La pratica per la comunicazione PEC per le imprese individuali può essere effettuato con la sola firma digitale del professionista, in assenza della firma digitale del titolare obbligato, purché la distinta Fedra/RI venga compilata a nome del professionista incaricato e venga riportata sul riquadro "NOTE" della stessa pratica la seguente dichiarazione: "Pratica telematica presentata dal sottoscritto (nome e cognome) dott./rag. Commercialista, iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di n. , non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, quale incaricato dal titolare dell'impresa ai sensi dell'art. 31, commi 2-quater e quinquies, della legge 340/2000". Qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo potrà limitarsi ad attestare nel riquadro NOTE l'incarico ricevuto.

Le società costituite prima del 29 novembre 2008 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare ed iscriverne il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro Imprese (art. 16, c. 6 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2).

Il D.L 5/2012, convertito in Legge 35/2012, ha eliminato la scadenza per la comunicazione della PEC prevista per il 30/06/2012.

Ha, tuttavia, previsto che le imprese che non abbiano ancora provveduto alla comunicazione siano obbligate a farlo con la prima pratica presentata al Registro delle Imprese. Qualora tale pratica non contenga anche la comunicazione della PEC, questa verrà comunque sospesa per 3 mesi in attesa che sia integrata con l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e, in caso di mancata regolarizzazione, verrà accertata la sanzione prevista per la mancata comunicazione della PEC.

Si precisa che la casella Posta Elettronica Certificata viene pubblicata nella certificazione dell'impresa insieme ai dati della sede. Essa è considerata un domicilio elettronico dell'impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.

La pratica da presentare al registro delle imprese con la dichiarazione della casella di posta certificata è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

Per la predisposizione delle pratiche, consultare il Prontuario per la presentazione degli atti societari con la Comunicazione Unica.

E', inoltre, disponibile sul sito <http://www.registroimprese.it/> il nuovo percorso semplificato (pratica semplice) da utilizzare esclusivamente per la dichiarazione della PEC da parte del legale rappresentante della società.

Si accede al servizio attraverso il banner relativo all'obbligo PEC.

Le società che devono acquistare la casella di PEC si possono rivolgere ad uno dei gestori accreditati dal CNIPA. I Gestori di PEC sono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare nr. 3645/C del 03/11/2011, ha previsto la facoltà in capo ai professionisti individuati dall'art.31, comma 2 quinquies, della legge 24 novembre 2000 nr.340, di presentare la pratica relativa alla comunicazione dell'indirizzo della Posta Elettronica Certificata al Registro delle Imprese, dichiarando, nelle note della distinta, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società e di essere iscritti nel relativo Albo/Ordine. Quest'ultima dichiarazione non è necessaria nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato dal professionista per sottoscrivere la comunicazione sia completo di certificato di ruolo.

Il Ministero dello Sviluppo economico chiarisce, inoltre, con proprio parere del 24/11/2011, che le società in stato di fallimento non rientrano tra i soggetti obbligati all'adempimento pubblicitario in questione; ferma restando la facoltà per i curatori di effettuare la comunicazione del proprio indirizzo di PEC così come chiarito nella circolare nr.3645/C.

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3660/C del 24/04/2013